



Università
degli Studi di
Messina

**DIPARTIMENTO
di Scienze Chimiche, Biologiche Farmaceutiche ed
Ambientali**

IL DECANO

- VISTO** il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 n. 382;
- VISTA** la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 28;
- VISTA** il Regolamento Generale dell'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento di Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, emanato con D.R. n. 1020 del 3 Maggio ed, in particolare, l'art. 7;
- VISTO** il Decreto n. 904 del 12 dicembre 2023 emanato dal Decano del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, con il quale vengono indette, per il giorno 12 gennaio 2024 le elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali per il completamento del triennio 2021-2024;
- CONSIDERATO** che giorno 22 dicembre 2024 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature per la carica di Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali per il completamento triennio 2021-2024;
- CONSIDERATO** che il Decano del Dipartimento, Prof. Gabriele Centi, ha presentato la candidatura e rilevata l'opportunità di non prendere parte alle procedure elettorali;
- VISTO** che il docente Decano in sua sostituzione è la prof.ssa Concetta De Stefano;
- VISTA** la necessità di comporre i seggi elettorali e di individuare i locali per il relativo insediamento.

DECRETA

Art. 1

(Composizione dei seggi)

I seggi per le elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali per il completamento triennio 2021-2024, saranno così composti:

Seggio n.1

Prof. Giovanni Lanteri	Presidente
Prof. Lando Gabriele	Componente
Dott.ssa Simona Scarfi	Componente
Dott.ssa Giovanna Fasano	Componente
Prof. Francesco Nastasi	Supplente

Seggio n.2

Dott.ssa Sabrina Oliva	Presidente
Dott.ssa Grazia Cafeo	Componente
Dott.ssa Giuseppa Scarfi	Componente
Dott. Emanuele La Mazza	Componente
Dott.ssa Carmela Giacoppo	Supplente

Art. 2

(Ubicazione dei seggi)

Il **seggio n. 1**, nel quale voteranno tutti i componenti effettivi del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, sarà costituito nella sala Riunioni (edificio A - Corpo 3 - IV piano);

Il **seggio n. 2**, nel quale voteranno gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, sarà costituito nell' Aula Michaud (edificio A - Corpo 3 - IV piano).

La votazione a scrutinio segreto si svolgerà giorno 12 gennaio 2024 a partire dalle ore 8,30 fino alle ore 17,30.

Art. 3

(Operazioni di voto)

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stabiliti dal suindicato art. 2 del presente decreto.

Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente di ciascun seggio, o un suo delegato, prenderanno in consegna dall'Unità Operativa Procedure Elettorali, entro le ore 12.00, il materiale necessario. Le schede di votazione, predisposte dall'amministrazione universitaria, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna il bollo del seggio e le proprie firme.

L'insediamento di ogni seggio elettorale, nei giorni di votazione, deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Il presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa

colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione dei docenti o del personale tecnico amministrativo potrà avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (Noto al seggio).

Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta ed una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurare la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza.

Espresso il proprio voto, con l'indicazione sulla scheda del nome e del cognome, o del cognome, del candidato prescelto, l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento, ove non risulti già agli atti dell'Ateneo e non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con l'identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 4

(Conteggio del voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti)

Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del trenta per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento.

A tal fine si procede alle seguenti operazioni per ciascuna delle componenti di cui sopra:

- 1) si calcola il "voto complessivo della componente" nella misura del 30% dei rappresentanti in seno al consiglio di dipartimento.
- 2) si sommano i voti validi degli elettori della componente ottenuti da tutti candidati alla carica di Direttore di Dipartimento;
- 3) si calcola la percentuale conseguita da ciascun candidato sulla somma di cui al punto precedente;
- 4) si applica la percentuale così ricavata al "voto complessivo della componente" ottenendo il "voto equivalente" approssimato fino alla seconda cifra elettorale;
- 5) si somma il "voto equivalente" per ciascun candidato ai voti espressi da tutte le altre componenti.

Esempio:

dati di base.

Dipartimento X nel quale siedono 10 rappresentanti degli studenti (o dei dottorandi o degli specializzandi);

Voti validi espressi dalla componente:

candidato A) voti 250;

candidato B) voti 150;

Operazioni da svolgere:

- 1) Calcolo del “Voto complessivo della componente”
30% di 10 = 3
- 2) Somma dei voti validi degli elettori della componente ottenuti da tutti i candidati alla carica di direttore di Dipartimento:
250+150= 400
- 3) Calcolo della percentuale conseguita da ciascun candidato sulla somma di cui al punto precedente:
candidato A 62,5% (pari a 250:400x100=62,5);
candidato B 37,5% (pari a 150:400x100=37,5);
- 4) Applicazione della percentuale così ricavata al “voto complessivo della componente” ottenendo il “voto equivalente”, approssimato fino alla seconda cifra elettorale:
candidato A 1,87 voti equivalenti (pari a 3 x 62,5%= 1,87);
candidato B 1,12 voti equivalenti (pari a 3 x 37,5%= 1,12);

Art. 5

(Operazioni di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Al termine dello scrutinio, nel seggio vengono redatti appositi verbali nei quali sono descritte le procedure di voto con il conteggio del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. A tutti i verbali sono allegati plichi sigillati contenenti le schede scrutinate.

I verbali del seggio ove hanno votato gli studenti, completi anche della descrizione delle operazioni di determinazione del “voto equivalente”, saranno trasmessi al Presidente del Seggio n.1, che provvederà alla collazione dei voti e alla chiusura del proprio verbale. Tale verbale, contenente la descrizione delle operazioni di collazione e di determinazione dei risultati finali, viene trasmesso al Decano per la proclamazione.

Il Decano del Dipartimento procede alla proclamazione dell'eletto ed alla pubblicazione dei risultati sul sito web dell'Ateneo.

Il Decano, infine, trasmette tutti i verbali e il materiale elettorale ricevuto all'U.Op. “Procedure Elettorali” per i successivi adempimenti.

Art. 6

(Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque sia interessato, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Il ricorso deve essere depositato a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.unime.it. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 7

(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 8

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale dell'Ateneo, del Regolamento del Dipartimento ed alla normativa vigente in materia.

Il Decano
Prof.ssa Concetta De Stefano